

netto di I.V.A.

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE D'ENERGIA TERMICA			
Mod. 10.3.1 Rev. 03 Pag. 1 di 7			
Teleriscaldamento Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di Cogeninfra S.p.a.			

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE D'ENERGIA TERMICA

Contratto n
Tra <b>T.C.V.V.V. Spa</b> in seguito denominata <b>T.C.V.V.V.</b> con sede legale in Via Polveriera n. 50 – 23037 Tirano (SO) – C.F./P.I. 00725450142, proprietaria della rete di teleriscaldamento presente nel comune di, rappresentata dal Legale rappresentante,
е
Condominio in seguito denominato <b>Cliente</b> C.F in qualità di proprietario dell'immobile sito nel Comune di in Via/Piazza in Via/Piazza c.F.
SICONVIENE
di stipulare il presente contratto secondo quanto in appresso riportato, accettato e sottoscritto.
1.USO DELL'ENERGIA TERMICA
degli ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria, così come meglio specificato all'art. 3 delle "Condizioni generali per la somministrazione d'energia termica" allegate. L'energia termica non potrà essere ceduta a terzi sotto qualsiasi forma, né essere utilizzata in fabbricati, locali o ambienti diversi da quelli indicati nel presente contratto di somministrazione.
2.CARATTERISTICHE E MODALITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE
La sottostazione sarà ad uso:
riscaldamento ed avrà la seguente potenzialità: <b> kW</b>
Laddove l'acqua sanitaria viene riscaldata attraverso un circuito secondario che alimenta un accumulo a serpentina di proprietà del cliente, quest'ultimo è responsabile del corretto funzionamento e mantenimento degli impianti di produzione (pompa di circolazione, sonda ad immersione, boiler ecc.). Il regolatore climatico è impostato per il trattamento di disinfezione termica per prevenire la proliferazione del batterio della legionella. Con tale trattamento una volta a settimana la temperatura dell'accumulo è portata a 65°C e mantenuta per 20 minuti.  Per le procedure di trattamento da applicare, a cura del cliente, nell'impianto di distribuzione si rimanda alle "linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionella" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 7 maggio 2015 (www.legionellaonline.it/linee_guida.htm)
Per le modalità di somministrazione dell'energia si rimanda alle "Condizioni generali" allegate che costituiscono parte integrante del presente contratto.
3.COSTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA-CALORE Il costo per la somministrazione dell'energia-calore è commisurato ai prelievi effettivi d'energia termica

misurati in kWh. L'importo a debito del cliente è ottenuto moltiplicando i Kilowattora rilevati come da art. 7 delle "Condizioni generali" per il costo base in vigore dal \_\_\_\_\_ pari a \_\_\_\_\_ **€uro/kWh al** 



CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE D'ENERGIA TERMICA		
Mod. 10.3.1 Rev. 03 Pag. 2 di 7		
Teleriscaldamento Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.n.A.		

**4.QUOTA MINIMA** 

# Al presente contratto si applica una "quota minima annua" pari a \_\_\_\_\_ kWh.

Qualora, nell'anno contrattuale (1° luglio-30 giugno), i prelievi di energia siano inferiori a tale quota, T.C.V.V.V. fatturerà al Cliente una somma pari alla quota minima summenzionata moltiplicata per il costo base, al netto degli importi già fatturati.

# **5.AGGIORNAMENTO PREZZI**

Il costo base di cui sopra è soggetto annualmente ad aggiornamento come previsto all'art.18 del Disciplinare di Convenzione o da eventuali aggiornamenti previsti dalle variazioni della Convenzione con l'Amministrazione Comunale ove ubicato l'impianto.

Eventuali variazioni di parametri, criteri o norme che incidono sugli importi delle fatture (es: credito d'imposta, variazioni del costo base, ecc...) saranno tempestivamente comunicati attraverso i mezzi che T.C.V.V.V. adotterà; tuttavia, le fatture immediatamente successive a tali variazioni potrebbero ancora contenere i parametri precedenti. In questo caso T.C.V.V.V. emetterà fatture contenenti i necessari conquagli.

conguagli.	
, li	T.C.V.V.V. Spa Legale Rappresentante
Il cliente dichiara di approvare tutte le condizioni contenute nel	I presente contratto e nei suoi allegati. Timbro e firma del Cliente

## Informazioni rese ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso la sede di **T.C.V.V.V. S.p.A.**, in conformità a quanto disposto dal **REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)**, e di essere informato che T.C.V.V.V. S.p.A. procederà al trattamento, mediante strumenti manuali ed informatici, dei dati personali forniti nel rispetto del Regolamento stesse. I dati personali comunicati saranno quindi trattati per finalità gestionali, fiscali, legali, contabili, di accesso e di tutela del credito, anche attraverso l'impiego di soggetti terzi quali ad esempio, società di factoring e l'implementazione, sotto il controllo delle autorità di settore, di sistemi di controllo e monitoraggio di crediti condivisi anche con altri operatori licenziatari ai sensi del D.P.R. 318/97. Titolare del trattamento dei dati personali è T.C.V.V.V. S.p.A ed allo stesso Lei potrà rivolgersi direttamente per far valere i Suoi diritti, così come previsto dagli artt. da 15 a 21 del GDPR.

Firma del Cliente	<b></b>	



CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE D'ENERGIA TERMICA		
Mod. 10.3.1 Rev. 03 Pag. 3 di 7		
Teleriscaldamento Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.p.A.		

Società soggetta a direzione e coordinamento di Cogeninfra S.p.a.

DATI DEL CLIENTE		
Codice contratto:		
Nome e cognome / Ragione sociale:		
Codice Fiscale/P.IVA:		
Indirizzo fornitura:		
Recapito Telefonico/ E-mail/ SDI:		
Indirizzo Recapito Fatture:		

Allegato: "CONDIZIONI GENERALI" PER LA SOMMINISTRAZIONE D'ENERGIA TERMICA

#### **ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

T.C.V.V.V. si impegna a fornire al Cliente, e quest'ultimo a ritirare, calore tramite energia termica per gli usi previsti dal contratto.

#### ART. 2 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO - FACOLTA' DI RECESSO

- 2.1 Il presente contratto ha la durata d'anni 1 (uno), salva diversa specificazione, con decorrenza dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
- 2.2 Il primo esercizio decorre dalla data in cui ha inizio per l'utenza la disponibilità di calore ed ha termine il 30 giugno successivo.
- 2.3 Il contratto si rinnova tacitamente salvo disdetta scritta da una delle due parti inviata mediante lettera raccomandata o PEC da far pervenire almeno **30 giorni** prima della scadenza.

## ART. 3 USO DELL'ENERGIA TERMICA

- 3.1 L'energia termica verrà utilizzata per il riscaldamento degli ambienti e, ove previsto, anche per la produzione di acqua calda sanitaria, tramite opportune sottostazioni di scambio.
- 3.2 Non sarà in ogni caso possibile utilizzare calore per attività o impianti che non abbiano ottemperato a tutte le disposizioni previste dalle leggi, regolamenti e norme amministrative.
- 3.3 L'energia termica non potrà essere ceduta a terzi sotto qualsiasi forma, né essere utilizzata in fabbricati, locali o ambienti diversi da quelli indicati nel contratto di somministrazione.

### ART. 4 MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

- 4.1 La somministrazione del calore avverrà tramite sottostazioni di scambio tra il circuito primario, di proprietà di T.C.V.V.V., ed il circuito secondario, di proprietà del Cliente.
- 4.2 Per ciascuna sottostazione di scambio, sono proprietà di T.C.V.V.V.: il circuito primario, i contatori, lo scambiatore di calore, l'assorbitore (se previsto), il sistema di regolazione con la funzione di limitatore di temperatura e di portata (in base al segnale proveniente dal misuratore di energia termica), il circuito secondario fino alle valvole di intercetto.
  - T.C.V.V.V. si riserva comunque la possibilità di inserire opportuni limitatori autoazionati in casi specifici.
- 4.3 Il Cliente si impegna a garantire, in qualsiasi momento, l'accesso alle suddette apparecchiature a personale di T.C.V.V.V. o a soggetti da essa demandati e a rispettare gli obblighi di servitù, esistenti e/o sottoscritti, su tali apparecchiature e sulle tubazioni.

.0.0	CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE D'ENERGIA TERMICA		
<b>***</b>	Mod. 10.3.1	Rev. 03	Pag. 4 di 7
COGENINFRA HEAT	Teleriscaldamento Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.p.A.		
	Società soggetta a direzione e coordinamento di Cogeninfra S.p.a.		

- 4.4 Il "punto di consegna" del servizio sono le valvole poste sul circuito secondario della sottostazione di scambio.
- 4.5 L'impianto interno di distribuzione (circuito secondario) a valle del soprammenzionato punto di consegna e fino agli apparecchi erogatori finali è di esclusiva competenza del Cliente, che dovrà farsi carico dei suoi possibili ampliamenti, della manutenzione ed eventuale sostituzione, ricorrendo ad installatori di propria fiducia o direttamente a T.C.V.V.V. che formulerà specifica offerta per tale attività.
- 4.6 Gli installatori di cui al punto 4.5 dovranno attenersi alle norme di legge vigenti con particolare riferimento alle norme UNI, ed a quelle dettate dall'esperienza e dalla buona tecnica del settore specifico; gli impianti e gli apparecchi utilizzatori del Cliente dovranno rispondere alle normative vigenti.
- 4.7 T.C.V.V.V. ha la facoltà di verificare il rispetto delle normative tecniche vigenti per gli impianti di utilizzazione realizzati a valle del punto di consegna e di richiederne i relativi elaborati progettuali.
- 4.8 Il Cliente deve farsi parte diligente per preservare da manomissioni o danneggiamenti il contatore di calore, le apparecchiature e gli impianti di proprietà di T.C.V.V.V.: sarà pertanto ritenuto responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa, incuria o manomissione e conseguentemente tenuto a rimborsare tutte le spese di riparazione del danno.

#### ART. 5 GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE E CLAUSOLE DI RESCESSO

- 5.1 Il cliente che vende, cede a qualsiasi titolo, o concede in locazione gli immobili allacciati alla rete di teleriscaldamento e provvisti di sottostazione di scambio deve darne avviso scritto a T.C.V.V.V. entro **30 giorni** dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, indicando il recapito al quale la Società dovrà inviare la chiusura contabile delle forniture di calore dell'utenza.
  - Il Cliente dovrà pagare i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, la quota minima ed ogni altra spesa o danni connessi o conseguenti all'uso dell'impianto fino al momento della voltura del contratto.
  - L'utente non può cedere in nessun caso il presente contratto a terzi senza il consenso scritto della T.C.V.V.V.
- 5.2 In assenza di richiesta di sospensione di cui all'art.11, in caso di mancato uso dell'energia termica entro il termine di 3 (tre) anni, T.C.V.V.V. potrà provvedere alla rimozione dei propri impianti e sottostazioni di scambio. Eventuali successive richieste di "ri-allacciamento" pervenute a T.C.V.V.V. saranno oggetto di nuovi contratti di allacciamento e di somministrazione di energia.
- 5.3 T.C.V.V.V. ha facoltà, dandone avviso, di cedere il contratto di somministrazione ad altra impresa autorizzata a distribuire calore e tecnicamente idonea al regolare svolgimento del servizio.

# ART. 6 PERDITA DEL DIRITTO DI USO SULL'IMMOBILE

- 6.1. Nel caso in cui il Cliente perda, per qualsiasi motivo, l'utilizzo dell'immobile servito dal teleriscaldamento deve darne comunicazione a T.C.V.V.V. ed al legittimo titolare dell'immobile.
- 6.2. in caso contrario T.C.V.V.V. continuerà a fatturare al Cliente i consumi, previsti dall'art. 8 delle CONDIZIONI GENERALI" PER LA SOMMINISTRAZIONE D'ENERGIA TERMICA, o la quota minima, prevista dall'art. 4 del CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE D'ENERGIA TERMICA.
- 6.3. La fatturazione, di cui al precedente punto 6.2 proseguirà nei confronti del contraente il presente contratto ed avrà termine solo a seguito di: distacco, sospensione (alle condizioni previamente



CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE D'ENERGIA TERMICA			
Mod. 10.3.1 Rev. 03 Pag. 5 di 7			
Teleriscaldamento Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.p.A.			
Società soggetta a	direzione e coordinamento di Cogeni	infra S.p.a.	

concordate con T.C.V.V.V.), subentro nel contratto di altro Cliente, nuovo contratto con altro Cliente per la medesima sottostazione di scambio (previa risoluzione del presente contratto in essere).

#### ART. 7 CARATTERISTICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

- 7.1 La temperatura di riferimento di mandata sul circuito secondario è di 75°C compensata linearmente in funzione della temperatura esterna alla temperatura minima esterna di -10°C, e di 72°C alla temperatura esterna >= +5°C; su tali valori la tolleranza è di  $\pm$ 5°C.
  - Il salto termico di riferimento sul circuito secondario è di 17°C.
  - L'impianto di riscaldamento deve garantire una temperatura di ritorno alla rete T.C.V.V.V. non superiore a  $60^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  al fine di un'ottimale gestione dell'impianto; diversamente T.C.V.V.V. potrà richiedere gli adeguamenti necessari al raggiungimento di tale valore.
- 7.2 L'energia termica è fornita al Cliente senza limitazione di orario, fatte salve le disposizioni di legge vigenti.
- 7.3 Cause di forza maggiore, guasti e incidenti, sollevano T.C.V.V.V. dall'obbligo di somministrazione di energia termica.
- 7.4 In caso di interruzioni accidentali, parziali o totali, della fornitura di energia termica i tempi massimi per l'avvio dell'intervento di ripristino dell'erogazione saranno i seguenti:
  - guasti agli impianti fuori terra (sottostazioni di scambio): 6 ore;
  - quasti agli impianti interrati (circuito primario): 8 ore.
  - I tempi di cui sopra sono validi per segnalazioni prevenute fra le ore 8 e le ore 18.
  - La durata dell'intervento di ripristino della fornitura sarà comunque in relazione all'entità del guasto.
- 7.5 E' data facoltà a T.C.V.V.V. di interrompere la somministrazione di energia termica per proprie esigenze tecniche in modo programmato; le interruzioni di cui sopra saranno limitate allo stretto indispensabile e comunicate con almeno un preavviso di 48 nel periodo invernale e 24 ore nel periodo estivo tramite affissione della relativa comunicazione in posto visibile sulla pubblica via.

### **ART. 8 MISURE E RELATIVE APPARECCHIATURE**

- 8.1 L'energia termica viene misurata e contabilizzata sul circuito primario degli scambiatori di calore e degli assorbitori da un misuratore di calore omologato ai sensi del D.Lgs. 2/2/2007, n. 22.
- 8.2 Ogni tentativo d'alterazione della misura o sottrazione d'acqua dal circuito primario potrà causare l'immediata sospensione della somministrazione, la revoca del presente contratto e l'avvio di un procedimento giudiziario.
- 8.3 Verrà considerata alterazione della misura d'energia termica la manomissione dei sigilli posti sulle apparecchiature costituenti lo strumento di misura e gli eventuali limitatori di portata e di temperatura.
- 8.4 Il Cliente potrà richiedere la verifica dell'esattezza delle misurazioni mediante prova dello strumento di misura presso laboratorio accreditato.
  - Nel caso di accertata non conformità del misuratore alle classi di appartenenza in danno al cliente o a T.C.V.V.V. si procederà al conguaglio degli importi erroneamente addebitati limitatamente ai 12 mesi di prelievo che precedono la data in cui è stato accertato l'errore di misurazione;
  - Viceversa, il Cliente rimborserà le spese sostenute per la verifica.
  - Su richiesta del Cliente, tale verifica potrà essere effettuata alla presenza di personale tecnico incaricato dal Cliente stesso.
  - La richiesta di verifica da parte del Cliente non da diritto allo stesso di sospendere i pagamenti.
- 8.5 Nel caso di misurazioni non attendibili o di contatore fermo, il consumo verrà determinato sulla base di un confronto fra gli stessi periodi dell'anno/i precedente/i, rapportandoli, per quanto attiene al riscaldamento ambientale, ai gradi giorno. Nel caso in cui il fermo sia riferito al primo anno di gestione, sarà emessa fattura in base ai dati storici in possesso di T.C.V.V.V. (es: consumi degli anni



CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE D'ENERGIA TERMICA			
Mod. 10.3.1 Rev. 03 Pag. 6 di 7			
Teleriscaldamento Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.p.A.			
Società soggetta a	direzione e coordinamento di Cogen-	infra S.p.a.	

precedenti); nel caso non fossero disponibili dati storici, sarà emessa fattura d'acconto da conquagliare l'anno successivo.

#### **ART. 9 FATTURAZIONE**

- 9.1 La fatturazione del prelievo d'energia termica sarà effettuata rispettando la cadenza mensile. Nel mese in cui il consumo risulti inferiore a 1000 kWh, potrà essere emessa il mese successivo fatta esclusione per il mese di giugno.
- 9.2 Il cliente si impegna ad effettuare il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura.
- 9.3 In caso di ritardato o di mancato pagamento verranno addebitati gli interessi calcolati nella misura del tasso di riferimento BCE (ex TUS) aumentato di 7,5 punti per i giorni di ritardo, oltre alle spese per insoluto ed alle spese di solleciti.
- 9.4 Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, T.C.V.V.V. ha il diritto di sospendere le erogazioni di calore con addebito delle relative spese. La sospensione sarà eseguita previa costituzione in mora del cliente inviata a mezzo raccomandata con almeno 15 giorni d'anticipo. Inoltre, in caso di mancato pagamento a seguito della messa in mora, T.C.V.V.V. ha il diritto di rescindere il contratto e di addebitare le spese dell'eventuale riattivazione del servizio. T.C.V.V.V. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla sospensione del Servizio.
- 9.5 Il pagamento della fattura non potrà essere sospeso, differito o ritardato neanche in caso di contestazioni o reclami, né il cliente potrà sollevare eccezione alcuna al fine di sospendere, differire o ridurre il pagamento.

#### ART. 10REGISTRAZIONE ED ELEZIONE DI DOMICILIO

- 10.1 Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 secondo comma della vigente legge sul Registro (D.P.R. del 26.04.1986 n. 131) ed in tale caso le spese relative saranno a carico della parte richiedente la registrazione.
- 10.2 Le spese di bollo sono a carico dell'Utente.
- 10.3 Le parti concordano il proprio domicilio nel Comune d'erogazione del servizio oggetto del presente contratto.
- 10.4 Il Foro competente ed esclusivo per la risoluzione di qualsiasi controversia è quello di Sondrio.

## **ART. 11 DIRITTO DI RECESSO**

Il CLIENTE ha diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto, senza alcuna penale, richiedendo la disattivazione e/o lo scollegamento dalla rete di teleriscaldamento, senza costi aggiuntivi, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, posta elettronica certificata utilizzando gli appositi moduli esposti sul sito della SOCIETÀ.

Nel caso di disattivazione della fornitura, la SOCIETÀ, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, sarà tenuta a eseguire le seguenti attività:

- 1. chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
- 2. effettuazione della lettura di cessazione:
- 3. emissione della fattura di consumo a seguito della lettura finale indicata nel verbale di disattivazione. di chiusura del rapporto contrattuale.

Nel caso di scollegamento dalla rete, la SOCIETÀ, entro una data concordata con il cliente sarà tenuta a eseguire, oltre alle attività di disattivazione di cui sopra, anche le seguenti attività:



CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE D'ENERGIA TERMICA			
Mod. 10.3.1 Rev. 03 Pag. 7 di 7			
Teleriscaldamento Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.p.A.			
Societá soggetta a	direzione e coordinamento di Cogeni	intra S.p.a.	

- 1. rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d'utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore;
- 2. disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento;
- 3. intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti.

Tale eventuale recesso sarà completamente gratuito per il CLIENTE e non comporterà il pagamento di alcun onere o penale.

In caso di richiesta di scollegamento, la SOCIETÀ sarà però automaticamente autorizzata a smantellare e ritirare tutte le apparecchiature installate di proprietà della medesima a esclusione delle tubazioni interrate.

Il recesso produrrà l'annullamento di tutti i diritti e obblighi regolati dal presente contratto, fatti salvi gli impegni economici già maturati fino alla data della chiusura del contatore, che dovranno essere compiutamente regolati e saldati dal CLIENTE.

Qualora il CLIENTE richieda la presentazione di un'offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d'utenza di sua proprietà o attività ulteriori, il CLIENTE si impegna alla conferma dell'offerta anche a corrispondere alla SOCIETÀ il corrispettivo per lo svolgimento delle attività di cui al presente paragrafo prima dell'avvio dei lavori.

Nessun ulteriore corrispettivo sarà applicato per lo scollegamento del CLIENTE ad eccezione dello svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo.

T.C.V.V. SpA Legale rappresentante
ente dichiara di ben conoscere e specificatamente Contratto.